

## REGOLAMENTO (UE) 2022/476 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2022

**che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, flutolanil e proquinazid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza emamectina gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. L'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina sono inseriti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego su «erbe fresche e fiori commestibili», cipolline/cipolle verdi, cipollette e porri di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva benzovindiflupir, sono state presentate due domande di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il cyantraniliprole, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per le olive da tavola e le olive da olio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il ciflufenamid, una domanda analoga è stata presentata per le more di rovo e i lamponi (rossi e gialli). Per quanto riguarda l'emamectina, una domanda analoga è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le ciliegie (dolci), «foglie di spinaci e simili» e «infusioni di erbe da foglie ed erbe». Per quanto riguarda il proquinazid, una domanda analoga è stata presentata per i mirtilli e i mirtilli giganti americani.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all'importazione per l'impiego di azossistrobina sui manghi in Brasile e sui frutti di palma in Colombia e per l'impiego di flutolanil sui semi di arachide negli Stati Uniti. I richiedenti hanno affermato che gli impieghi autorizzati di dette sostanze su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (5) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tutte le domande sopracitate sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

